

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Roberto Mazzoleni
Carlo Luigi Rossi
Riccardo Trezzi
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Pietro Turconi
del Consiglio notarile di Bergamo

CONSULENTI DEL LAVORO

Barbara Salvi
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Partite Iva, resta la scelta fra i due regimi dei minimi

Il Milleproroghe integra i contenuti della legge di Stabilità
Solo per il 2015 blocco dell'aliquota previdenziale al 27%



Con il Milleproroghe per le partite Iva quest'anno c'è la possibilità di scegliere tra vecchio e nuovo regime dei minimi

MARCO CONTI

Con il via libera della Camera e lo scontato bis del Senato (nei prossimi giorni) al decreto Milleproroghe, il governo ha messo le pezze ad alcuni provvedimenti riguardanti il nuovo regime dei minimi contenuti nella legge di Stabilità 2015 che avevano mandato su tutte le furie le partite Iva.

Erano finiti nel mirino, in particolare da parte dei freelance, l'aumento della tassazione agevolata (dal 5% al 15%), il dimezzamento della soglia del reddito entro cui si poteva beneficiare del regime dei minimi (15 mila euro invece che 30 mila), e l'aumento, già da quest'anno, dei contributi Inps. Ora con il Milleproroghe per le partite Iva torna un po' di sereno, grazie al blocco (anche se solo per quest'anno) dell'aumento dell'aliquota previdenziale e alla possibilità di scegliere (anche questa solo per il 2015) tra il vecchio e il

nuovo regime dei minimi.

Nel primo caso l'emendamento approvato con il Milleproroghe fissa al 27% (rispetto al 29% inizialmente previsto) il contributo che gli autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps devono versare per il 2015. L'aliquota salirà al 28% nel 2016 e al 29% nel 2017, quindi con un contributo minore dell'1,72% rispetto all'aliquota del 30,72% fissata dalla legge di Stabilità.

Per quanto concerne invece il capitolo del regime dei minimi, gli interessati avranno la possibilità, ma solo per quest'anno, di scegliere tra il vecchio e il nuovo regime. Il che significa poter optare nel 2015 per l'imposta sostitutiva al 5% e soglia dei ricavi a 30 mila euro (vecchio regime dei minimi), oppure per l'imposta al 15% e soglie dei ricavi a 15 mila euro (nuovo regime forfettario, che prevede anche la soglia a 40 mila euro per il commercio). Sarà interessante capire

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

come si comporteranno le nuove partite Iva, dopo che negli ultimi due mesi del 2014, in vista delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità, ci fu una corsa per aderire al regime dei minimi di allora. Nel solo mese di novembre, dati del ministero delle Finanze, le adesioni ai minimi registrarono un più 84% rispetto al novembre 2013, con tendenza analoga nel mese successivo. Non tutto pare però così scontato, perché, ad esempio, chi aderirà al nuovo regime forfettario si vedrà riconoscere dei costi forfettari, contrariamente ai minimi che dovranno invece rendicontare dettagliatamente tutti i costi sostenuti.

Quanto introdotto dal Milleproroghe potrebbe però non mettere ancora la parola «fine» sulla vicenda. Molte le forze politiche che hanno parlato infatti di una soluzione «ponete», in attesa di una futura versione definitiva. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 339

Bonus per i mobili solo dopo la ristrutturazione

Le spese per l'acquisto di mobili, sostenute prima di quelle per la ristrutturazione, possono usufruire del bonus arredi? E le spese per la ristrutturazione devono essere pagate prima di quelle per l'arredo? Grazie per la vostra risposta.

- A. B.

Sì, queste spese possono usufruire del bonus arredi a condizione che siano già stati avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile, con data di inizio lavori anteriore a quella in cui sono state sostenute le spese per l'acquisto dei mobili. Non è pertanto necessario che le spese di ristrutturazione siano effettivamente pagate prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La data di inizio dei lavori può essere dimostrata dalle abilitazioni amministrative richieste, da eventuali comunicazioni preventive (ad esempio, l'Asl), ovvero in loro assenza da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

RISPOSTA N. 340

Tutte le novità del modello 730 precompilato

Gradirei sapere quali novità apporta per un contribuente lavoratore dipendente, assimilato o pensionato, il nuovo 730/2015 precompilato dall'Agenzia delle Entrate?

- E. TRENZI

Dal 15 Aprile 2015 viene messo a disposizione del contribuente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il Mod.730/2015 per l'anno 2014.

Tale Modello precompilato, sarà reso disponibile a coloro che hanno presentato il modello 730/2014 e hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno sostituisce il Cud).

I dati contenuti nel 730 precompilato saranno i dati contenuti nella Certificazione Unica; i dati relativi agli

interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali); eventuali altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria.

Per accedere alla compilazione del Modello, è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online, accedendo al sito www.agenziaentrate.gov.it; per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 o presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, presentando il proprio documento di identità.

Il termine di presentazione è fissato, in ogni caso, al 7 Luglio 2015.

RISPOSTA N. 341

Ancora il 730: modi d'accesso e nodo detrazioni

Ho letto del Modello 730 precompilato e vorrei sapere come viene messo a disposizione dei contribuenti? L'Agenzia considera già nella compilazione del modello tutte le eventuali detrazioni spettanti al contribuente?

- LETTERA FIRMATA

Per l'anno d'imposta 2014 sarà messo a disposizione, in via sperimentale, il modello 730 precompilato a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Si potrà accedere al documento on line inserendo le proprie credenziali di accesso, ottenibili tramite iscrizione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta di codici pin e password (o ricorrendo ad un intermediario abilitato). Sarà poi possibile accettare il modello dichiarativo così come fornito dall'agenzia, se non si rende necessaria l'integrazione per l'inserimento di oneri detraibili non considerati nel modello, oppure modificarlo con l'inserimento di altre spese documentate e non disponibili a monte dall'Agenzia. Se il modello 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia.

Notaio

RISPOSTA N.342

Il testamento della zia e i nipoti esclusi dai benefici

Le volontà espresse nel testamento della zia recentemente deceduta (nubile senza eredi ascendenti e discendenti) riguardano: i beni immobili destinati al fratello vivente al momento della stesura del testamento (ma deceduto successivamente); la liquidità residua costituita da buoni postali e conto corrente viene lasciata ai vari coesistenti degli stessi (alcuni dei nipoti). Si chiede: se sia contestabile tale destinazione da eventuali nipoti esclusi dai benefici. Se i beni immobili passano in successione agli eredi del fratello (figli e moglie) o debbano rientrare nell'asse ereditario complessivo della zia. In attesa di un Vs riscontro porgo cordiali saluti

LETTERA FIRMATA

La legge prevede che determinati soggetti (c.d. legittimari), identificati fra categorie di stretti congiunti del defunto, possano impugnare donazioni e testamento ove, all'apertura della successione non ricevano, in valore, una certa porzione del suo patrimonio (c.d. legittima o riserva). Nel caso di specie la zia non lascia alcun legittimario. Non appartenendo i nipoti (ex fratre) a tale categoria, non possono avvalersi degli strumenti di contestazione previsti dal nostro ordinamento. Quanto al secondo quesito, se il fratello della zia è premorto alla stessa, subentrano nel lascito i soli figli del medesimo (c.d. rappresentazione); se è deceduto in epoca posteriore ne beneficeranno gli eredi (moglie e figli, per trasmissione del diritto di accettare l'eredità o per successione diretta).

RISPOSTA N.343

Lavori domestici Contratto con studentessa

Ho 70 anni e abito in Città alta. Recentemente mi si è aperta un'opportunità, di cui vorrei chiedere consiglio. Una studentessa fuori sede, straniera, che già conosco da un paio di anni perché le faccio fare piccoli lavoretti per me, mi ha proposto di condividere la mia casa con lei. Lei si occuperebbe della gestione della casa e dei lavori domestici, io le darei vitto e alloggio. Tutto questo da settembre a luglio; non vorrei però fare tutto solo a parole, non si sa mai...cosa mi consiglia? C'è un contratto per questo genere di situazione?

LETTERA FIRMATA

Con riferimento alla sua situazione, l'ordinamento prevede la figura del collocamento alla pari. Tale tipo di contratto, introdotto con l'Accordo Europeo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari, (Strasburgo, 24

TROVA INCENTIVI

Innovazione, ambiente e trasporti Fondi Ue anche per il Nord Italia

È stato pubblicato il primo bando del programma Interreg Central Europe 2014-2020 che mette in campo 80 milioni di fondo Fesr disponibili per enti pubblici e privati per progetti di cooperazione in materia di innovazione, strategie per l'economia a basse emissioni di carbonio, risorse naturali e culturali, trasporti. L'obiettivo generale è quello di cooperare oltre i confini per rendere le città e le regioni dell'Europa centrale dei posti migliori in cui vivere e lavorare creando soluzioni intelligenti e rispondendo a sfide nel campo dell'innovazione, dell'economia a bassa emissione di carbonio, dell'ambiente, della cultura e dei trasporti. I Paesi coinvolti sono nove Stati membri dell'Unione Europea e precisamente: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia, nove Länder della Germania e nove regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Ve-

nezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta e Veneto). Possono presentare le proposte gli enti pubblici nazionali, quelli regionali e locali; le istituzioni private, comprese le società private, dotate di personalità giuridica; le organizzazioni internazionali che operano in base alla legislazione nazionale di qualsiasi Stato membro dell'Europa centrale o con restrizioni, ai sensi del diritto internazionale. I progetti dovranno essere realizzati in partnership da almeno tre partner finanziari, da almeno tre paesi, e almeno due dei partner devono essere localizzati in regioni Central Europe. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 13 aprile 2015. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina www.central2013.eu/home-central-2020/application-package.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



novembre 1969) e ratificato dall'Italia con Legge n. 304/1973, tutela in Europa la sistemazione alla pari e ne assicura un trattamento uniforme. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in famiglia, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri, trasferiti al fine di arricchire o perfezionare le proprie conoscenze linguistiche, culturali o professionali del paese di soggiorno. Si contraddistingue per l'assenza di vincoli di dipendenza o subordinazione, per la flessibilità del rapporto e la variabilità dell'impegno richiesto. L'accordo deve indicare i diritti e i doveri delle persone collocate alla pari e della famiglia ospitante. Le suggerisco comunque di avvalersi dell'assistenza di un professionista di fiducia, nella stesura dell'accordo, per garantirne chiarezza, legittimità e correttezza.

RISPOSTA N.344

Nelle schede catastali spunta una colonna

Buongiorno. Sono in procinto di vendere la mia abitazione e, andando a fare un primo consulto dal notaio, il mio acquirente, mi ha fatto notare che sulle schede catastali, nel patio, in giardino, le schede catastali rilevano una colonna...che io non ho mai avuto nella posizione indicata! Ora, l'acquirente mi chiede di ripristinare la colonna. Si tratta immagino di un errore del costruttore o del notaio che ci ha fatto l'atto di acquisto 15 anni fa

dell'abitazione; oltre che nostro, perché non ci siamo accorti di nulla. Ora chiedo: sono obbligato ad aggiornare la scheda catastale oppure alla riduzione nella colonna precedente della colonna nel patio? Grazie mille

LETTERA FIRMATA

La legge prescrive, a pena di nullità, che nell'atto di vendita l'istitutorio, fra l'altro, attesti la conformità della planimetria catastale allo stato di fatto del bene interessato. In presenza di difformità, l'istitutorio che intenda alienare l'immobile ha l'onere di regolarizzare preventivamente la situazione catastale, presentando apposita denuncia di variazione al catasto dei fabbricati, corredata da nuova planimetria. Posta la varietà e la complessità della casistica concreta, suggerisco comunque di esaminare la fattispecie con il notaio investito del rogito.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 345

Se nell'affitto d'azienda ci sono assunzioni

Buongiorno, vorrei avere un chiarimento in caso di affitto di azienda. Il soggetto A stipula un contratto di affitto di azienda con il soggetto B. All'atto dell'accensione del contratto l'azienda è priva di dipendenti, ma durante il periodo di locazione il soggetto B instaura dei rapporti di lavoro subordinati. Cessato il

contratto di locazione il soggetto B restituisce ad A l'azienda, ma vi sono in corso dei rapporti di lavoro di natura subordinata. Cosa accade? Il soggetto A ha obbligo per legge di prendersi in carico i dipendenti che ha assunto B durante l'affitto di azienda?

O. C.

In merito all'ipotesi del subentro del proprietario al termine del rapporto di affitto, nel silenzio del Legislatore, non resta che rifarsi alla giurisprudenza. Secondo quest'ultima, la citata fattispecie pur non espressamente regolata dall'art. 2558, 3° comma, c.c., è comunque da intendersi disciplinata dalla norma, attraverso un'interpretazione estensiva della stessa (Cass., 29 gennaio 1979, n. 632; App. Bologna, 23 settembre 1999; Trib. Modena, 20 agosto 1986). Tuttavia, non tutte le ipotesi di scioglimento del contratto d'affitto d'azienda provocano la retrocessione anche dei

contratti in capo all'affittante: la giurisprudenza, infatti, distingue tra ipotesi negoziali e non negoziali. La scadenza del termine stabilita nel contratto, una clausola risolutiva espressa e lo scioglimento per mutuo consenso comportano la retrocessione dell'azienda e di tutti i contratti, ma la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento non ritrasferisce i contratti nuovamente in capo al proprietario. Per quanto concerne i contratti, in particolare, stipulati dall'affittuario nel corso della sua gestione, la dottrina sembra piuttosto concorde nell'estendere anche ad essi la disciplina della successione ex lege in capo all'affittante. L'affittante infatti subentra nei rapporti giuridici sorti durante l'affitto stesso. E' sempre opportuno comunque inserire clausole ad hoc nel contratto di affitto di azienda al fine di stabilire la sorte dei contratti in corso al

momento della cessazione dell'affitto d'azienda.

RISPOSTA N.346

Quando si può anticipare il Tfr al lavoratore

Nel caso in cui un dipendente, che ha già chiesto ed ottenuto in precedenza da parte della ditta per cui lavora un anticipo sul Tfr, faccia richiesta di un secondo acconto (sempre per una delle motivazioni previste), la ditta non è ovviamente tenuta ad erogarlo. Ma nel caso decida di volerlo erogare, rischia qualche tipo di sanzione?

R. S.

Il Tfr per sua natura è da erogarsi all'atto della cessazione del rapporto e non mensilmente in costanza di rapporto, dato che il diritto alla corresponsione nasce al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto sarebbe una sorta di risparmio forzato che lo stato impone al dipendente ed al datore di lavoro. Ciò premesso, la normativa ha, comunque, disposto la possibilità per il lavoratore di poter beneficiare in anticipo di una parte del Tfr, non superiore al 70%, della quota a cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. L'anticipazione, ai sensi dell'art. 2120 del c.c., si ha una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Tuttavia, i contratti collettivi o gli accordi individuali possono prevedere condizioni di miglior favore, stabilendo altresì criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. Nella specie, se c'è un accordo tra le parti, nulla vieta di concedere una seconda erogazione. L'anticipazione del Tfr, infatti, oltre ad essere un diritto del lavoratore può essere anche una concessione del datore di lavoro stesso, il quale può concedere l'anticipo del Tfr anche più di una volta. Le condizioni previste dal codice civile per la concessione dell'anticipazione Tfr sono poste a tutela dell'azienda, per cui, laddove per contratto collettivo o accordo individuale o per scelta dell'impresa, si decidesse nel senso prospettato, non sarebbero ravvisabili comportamenti sanzionabili.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito _____ Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) Commercialista Consulente del lavoro Notaio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO